



CITTA' DI CATANZARO
ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Emergenza Covid-19. Sospensione svolgimento dei mercati settimanali del martedì, mercoledì, giovedì e sabato su tutto il territorio comunale fino al 3 aprile 2020

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA
N° 6 DEL 10/03/2020



CITTÀ DI CATANZARO

IL SINDACO

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Sospensione svolgimento dei mercati settimanali del martedì, mercoledì, giovedì e sabato su tutto il territorio comunale fino al 3 aprile 2020.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive variazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;

Vista l'Ordinanza n. 3 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria recante urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;

Visto il proprio Avviso Pubblico dell'8 marzo 2020 ad oggetto "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che all'art. 1, comma 1, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 e al comma 2 ha stabilito che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020, si è avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone o aree geografiche di maggiore emergenza CORONAVIRUS;

Ravvisato che l'afflusso di tanti cittadini provenienti dalle aree menzionate comporta il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nella Regione Calabria di potenziali soggetti positivi al virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica soprattutto in caso di eventi e in ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato - che può condurre ad un assembramento vietato dal DPCM citato - svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico quali i mercati all'aperto che, per la disposizione degli stalli e l'attuale collocazione dei mercati, non possono consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed un adeguato contingentamento degli ingressi;

Considerato che nel territorio comunale vengono svolti i seguenti mercati settimanali:

- il martedì nel Quartiere Santa Maria;
- il mercoledì nel Quartiere Materdomini;



CITTÀ DI CATANZARO

- il giovedì nel Quartiere Lido nell'area del Piazzale Maestri del Lavoro (ex Area Teti);
- il sabato in zona nord nell'area del Cimitero;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 27 e ss.;
- la legge regionale della Calabria 11 giugno 1999 n. 18 "Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche";
- la legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ed in particolare l'art. 52 con cui sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18;
- il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 23/03/2009;
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e l'art. 54, comma 4, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Rilevato che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma ne costituisce piena applicazione, in coerenza con l'art. 35 del D.L. n. 9 del 02/03/2020;

Dato Atto che dell'adozione del presente provvedimento è stata data comunicazione preventiva al Prefetto della Provincia;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza:

- 1) in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale derivante dall'assembramento di persone su aree pubbliche, la sospensione con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 o ad eventuale revoca della presente ordinanza, di tutti i mercati settimanali ed in particolare dei mercati:
 - del martedì nel Quartiere Santa Maria;
 - del mercoledì nel Quartiere Materdomini;
 - del giovedì nel Quartiere Lido nell'area del Piazzale Maestri del Lavoro (ex Area Teti);



CITTÀ DI CATANZARO

- del sabato in zona nord nell'area del Cimitero;

2) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul portale del comune di Catanzaro e la contestuale trasmissione alle associazioni di categoria nonché:

- alla Prefettura di Catanzaro
- alla Questura di Catanzaro
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza
- al Comando Compagnia Carabinieri
- e ai dirigenti dei seguenti Settori:
 - Polizia Municipale;
 - Gestione del Territorio;
 - Attività Economiche e SUAP;
 - Patrimonio;
 - Servizi Finanziari.

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

Contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Sindaco
Sergio Abramo

